



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 maggio 2009 (26.05)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0221 (COD)**

---

**8876/1/09  
REV 1**

**CODEC 563  
ENER 139  
ENV 312  
TRANS 155  
CONSOM 81**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 21-24 aprile 2009)

---

**I. INTRODUZIONE**

Il relatore, on. Ivo BELET (PPE-DE, BE), ha presentato, a nome della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, una relazione contenente 42 emendamenti alla proposta di direttiva in oggetto (emendamenti 1- 42).

**II. DISCUSSIONE**

La discussione, che si è svolta il 21 aprile 2009, è stata aperta dal relatore che:

- ha sottolineato che l'effetto della direttiva sarebbe un risparmio di denaro per i consumatori, in quanto i pneumatici sono responsabili per il 20% - 30% del consumo di carburante;

- ha sottolineato che le misure sono eccellenti per l'ambiente, dato che porterebbero ad un risparmio di 1,5 milioni di tonnellate in termini di emissioni di CO2;
- ha insistito sul fatto che l'analisi costi-benefici delle disposizioni della direttiva è eccellente, in quanto il costo previsto dalle disposizioni è molto limitato;
- ha rammentato che la riduzione del rumore è stata inclusa nella direttiva;
- ha concluso che vi è stata un'ampia consultazione con l'industria e che non sono previste disposizioni a scapito della sicurezza.

A nome della Commissione, il Commissario Andris Piebalgs:

- ha dichiarato che l'effetto combinato della proposta, insieme alla normativa sull'omologazione dei pneumatici, dovrebbe portare ad un risparmio di carburante di circa il 5% sull'insieme dei parchi veicoli dell'UE entro il 2020;
- ha sottolineato che la relazione ha apportato alcuni miglioramenti alla proposta iniziale, quali il cambiamento da una direttiva in un regolamento (riducendo i costi di trasposizione) e un'identica data di applicazione per l'etichettatura da apporre su tutto;
- ha sottolineato gli aspetti positivi dell'inclusione dei pneumatici da neve nel campo di applicazione dell'etichettatura, con l'adozione di una classificazione specifica il più presto possibile;
- ha insistito sulla necessità di esporre nel modo migliore l'etichetta ed ha chiesto che la proposta della Commissione integri l'etichetta sugli autoadesivi attualmente apposti sui pneumatici per indicare le dimensioni, l'indice di carico ecc. da sostenere.

### III. VOTAZIONE

La plenaria ha adottato 93 emendamenti alla proposta di direttiva (emendamenti 1-16, 18-20, 22-24, 26-34 e 36-42), insieme all'emendamento 25, parte corrispondente all'articolo 6, punti 1, 2 e 4.

La plenaria ha inoltre adottato 3 emendamenti presentati dal gruppo politico PPE-DE (emendamenti 43-45).

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in neretto e corsivo, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

---

**P6\_TA-PROV(2009)0248**

**Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante \*\*\*I**

**1) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0779),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0411/2008),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0218/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

**Emendamento 1**

**Proposta di direttiva**  
**Titolo**

*Testo della Commissione*

Proposta di **direttiva** del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali

*Emendamento*

Proposta di **regolamento** del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali.

*(L'emendamento si applica all'intero testo.)*

**Emendamento 2**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri correlati. Migliorare un parametro, quale l'efficienza energetica, può avere ripercussioni negative su altri, ad esempio l'aderenza sul bagnato, mentre perfezionare quest'ultimo parametro può nuocere alla rumorosità esterna di rotolamento. Occorre incoraggiare i fabbricanti di pneumatici ad ottimizzare tutti i parametri.

*Emendamento*

(4) I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri correlati. Migliorare un parametro, quale l'efficienza energetica, può avere ripercussioni negative su altri, ad esempio l'aderenza sul bagnato, mentre perfezionare quest'ultimo parametro può nuocere alla rumorosità esterna di rotolamento. Occorre incoraggiare i fabbricanti di pneumatici ad ottimizzare tutti i parametri, **senza pregiudicare i livelli di sicurezza già conseguiti.**

**Emendamento 3**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) Al fine di aumentare la comprensione e la sensibilizzazione riguardo alla resistenza al rotolamento, un calcolatore del risparmio di carburante, come quello già esistente per i pneumatici C3, costituirebbe uno strumento efficace per dimostrare i risparmi potenziali di carburante, denaro e CO<sub>2</sub>.***

**Emendamento 4**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(10 bis) I pneumatici da neve e i pneumatici invernali hanno parametri specifici non del tutto comparabili con quelli dei pneumatici normali. Al fine di garantire che gli utenti finali possano prendere decisioni giuste e consapevoli, i parametri di tali pneumatici dovrebbero essere indicati in modo tale da essere equiparati ai pneumatici normali.***

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 bis) I fabbricanti, i fornitori e i distributori di pneumatici dovrebbero essere incoraggiati a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento prima del 2012, per accelerare il riconoscimento del sistema di etichettatura e il conseguimento dei relativi benefici.***

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(17 bis) È opportuno che agli acquirenti potenziali siano fornite informazioni supplementari standardizzate che illustrino ogni parte dell'etichetta, ossia consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità e la loro rilevanza, includendo anche un calcolatore del risparmio di carburante che indichi il risparmio medio di carburante e la riduzione media di CO<sub>2</sub> e dei costi. Tali informazioni dovrebbero essere fornite sul sito web dell'Unione europea relativo all'etichettatura dei pneumatici nonché mediante opuscoli e cartelloni informativi in tutti i punti vendita. L'indirizzo del sito web dovrebbe essere chiaramente indicato sull'etichetta nonché in tutta la documentazione tecnica promozionale.***

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 19

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(19) *Qualora*** gli Stati membri istituiscano incentivi a favore dei pneumatici che

**(19) *Al fine di rispondere alla sfida di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> del trasporto***

riducono il consumo di carburante, **occorre determinare categorie di risparmio minimo di carburante per evitare la frammentazione del mercato interno. Incentivi di questo tipo potrebbero costituire aiuti di Stato. La presente direttiva non pregiudica gli esiti di eventuali procedimenti futuri in materia di aiuti di Stato che possano essere avviati a norma degli** articoli 87 e 88 del trattato.

**stradale, è opportuno che** gli Stati membri istituiscano incentivi a favore dei pneumatici che riducono il consumo di carburante. **Tali incentivi dovrebbero essere conformi agli** articoli 87 e 88 del trattato. **Al fine di evitare la frammentazione del mercato interno è necessario determinare categorie di risparmio minimo di carburante.**

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) Affinché gli obiettivi prestabiliti siano raggiunti è fondamentale che i fabbricanti, i fornitori e i distributori rispettino le disposizioni relative all'etichettatura. Spetta pertanto agli Stati membri **verificare che ciò avvenga** sorvegliando il mercato e compiendo regolari controlli ex post.

#### *Emendamento*

(20) Affinché gli obiettivi prestabiliti siano raggiunti **e per garantire condizioni eque all'interno della Comunità,** è fondamentale che i fabbricanti, i fornitori e i distributori rispettino le disposizioni relative all'etichettatura. Spetta pertanto agli Stati membri **stabilire misure efficaci, anche** sorvegliando il mercato, compiendo regolari controlli ex post **e comminando sanzioni efficaci, tali da garantire l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento.**

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(20 bis) Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi, in sede di attuazione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, di astenersi dall'adottare misure che impongano obblighi ingiustificati, burocratici ed eccessivamente complessi alle piccole e medie imprese (PMI) e, qualora possibile, di considerare le speciali necessità e i vincoli finanziari e amministrativi delle PMI.**

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 20 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(20 ter) Ai fini di una corretta valutazione dell'attuazione del presente regolamento, si dovrebbe eseguire un riesame inteso ad accertare se siano necessarie modifiche. Tale riesame dovrebbe incentrarsi, in particolare, sulla comprensione dell'etichetta da parte dei consumatori, incluso il parametro relativo alla rumorosità e sull'adeguamento agli sviluppi tecnologici.***

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Articolo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La presente direttiva*** si prefigge di ***diminuire il consumo di carburante*** dei trasporti su strada promuovendo l'uso di pneumatici che riducono il consumo di carburante.

***La presente direttiva*** istituisce un quadro relativo alle informazioni sui parametri dei pneumatici da fornire mediante l'etichettatura.

***Il presente regolamento*** si prefigge di ***aumentare la sicurezza e l'efficienza ambientale ed economica*** dei trasporti su strada promuovendo l'uso di pneumatici ***sicuri e silenziosi*** e che riducono il consumo di carburante.

***Il presente regolamento*** istituisce un quadro relativo alle informazioni ***armonizzate*** sui parametri dei pneumatici da fornire mediante l'etichettatura, ***per consentire ai consumatori di fare una scelta informata al momento dell'acquisto dei pneumatici.***

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 bis) "pneumatico da neve" indica un pneumatico la cui scolpitura, composizione o struttura del battistrada sono destinate principalmente a ottenere su suolo innevato prestazioni migliori di***



*quelle di un pneumatico normale  
riguardo alla sua capacità di avviare o  
mantenere il moto del veicolo;*

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – punto 3

##### *Testo della Commissione*

(3) "punto di vendita", un luogo in cui i pneumatici sono esposti, **immagazzinati** o offerti in vendita, comprese le sale d'esposizione di autovetture per quanto concerne i pneumatici esposti non montati sui veicoli;

##### *Emendamento*

(3) "punto di vendita", un luogo in cui i pneumatici sono esposti o offerti in vendita, comprese le sale d'esposizione di autovetture per quanto concerne i pneumatici esposti non montati sui veicoli;

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – punto 4

##### *Testo della Commissione*

(4) "documentazione tecnica promozionale", **tutto il materiale a stampa o elettronico, in particolare** manuali tecnici, opuscoli, **pagine** internet, **volantini, cataloghi, utilizzato** nella commercializzazione di pneumatici o veicoli e **destinato** agli utenti finali o ai distributori, che **descrive** i parametri specifici di un pneumatico;

##### *Emendamento*

(4) "documentazione tecnica promozionale", manuali tecnici, opuscoli, **volantini e cataloghi a stampa, elettronici o pubblicati su Internet, diversi dalla pubblicità nei media, utilizzati** nella commercializzazione di pneumatici o veicoli e **destinati** agli utenti finali o ai distributori, che **descrivono** i parametri specifici di un pneumatico;

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(5 bis) "calcolatore del risparmio di carburante", uno strumento fornito sui siti web dedicati all'etichettatura dei pneumatici per presentare il risparmio medio potenziale di carburante, di CO<sub>2</sub> e in termini di costi per i pneumatici di classe C1, C2 e C3;**

## Emendamento 16

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – punto 5 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 ter) "sito web dell'Unione europea relativo all'etichettatura dei pneumatici", una fonte centrale on line di informazioni esplicative e supplementari, gestita dalla Commissione, relativamente a ciascuna delle voci dell'etichetta del pneumatico e comprendente un calcolatore del risparmio di carburante;*

**Emendamento 43**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 3 bis*

*Competenze della Commissione*

*La Commissione istituisce e gestisce, entro il settembre 2010, il sito web dell'Unione europea relativo all'etichettatura dei pneumatici, quale fonte di riferimento per informazioni esplicative su ogni voce dell'etichetta.*

*Il sito web contiene:*

*i) una spiegazione dei pittogrammi stampati sull'etichetta;*

*ii) un calcolatore del risparmio di carburante che illustra il potenziale risparmio di carburante e di denaro e la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> ottenibili montando pneumatici a bassa resistenza al rotolamento per i modelli delle classi C1, C2 e C3;*

*iii) una dichiarazione che metta in rilievo il fatto che un effettivo risparmio di carburante e la sicurezza stradale dipendono fortemente dal comportamento del conducente, in particolare che:*

*– una guida compatibile con l'ambiente può ridurre notevolmente il consumo di carburante;*

– *la pressione dei pneumatici deve essere controllata regolarmente per una massima aderenza sul bagnato e un alto risparmio di carburante;*

– *occorre sempre rispettare le distanze di sicurezza.*

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva Articolo 4 – punti 1 e 2

#### *Testo della Commissione*

(1) i fornitori garantiscono che i pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai distributori *o* agli utenti finali ***rechino, nel battistrada del pneumatico, un autoadesivo indicante la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, di cui all'allegato I, parte A, e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, di cui all'allegato I, parte C; le etichette dei pneumatici di classe C1 indicano anche la categoria di appartenenza rispetto all'aderenza sul bagnato, di cui all'allegato I, parte B;***

(2) il formato dell'autoadesivo di cui al *paragrafo 1* è quello prescritto nell'allegato II;

#### *Emendamento*

(1) i fornitori garantiscono che i pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai distributori *e* agli utenti finali ***siano dotati di un'etichetta, da apporre in vari modi o mediante un autoadesivo incollato sul battistrada, sulla quale siano indicati il consumo di carburante e la classe di appartenenza rispetto all'aderenza sul bagnato nonché il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, di cui, rispettivamente, all'allegato I, parti A, B e C;***

(2) il formato dell'autoadesivo *e dell'etichetta* di cui al *punto 1* è quello prescritto nell'allegato II;

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 3

#### *Testo della Commissione*

(3) nella documentazione tecnica promozionale i fornitori dichiarano le categorie d'appartenenza rispetto al consumo di carburante e all'aderenza sul bagnato, nonché il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, come previsto nell'allegato I e nell'ordine indicato nell'allegato III;

#### *Emendamento*

(3) nella documentazione tecnica promozionale i fornitori dichiarano le categorie d'appartenenza rispetto al consumo di carburante e all'aderenza sul bagnato, nonché il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, come previsto nell'allegato I e nell'ordine indicato nell'allegato III. ***Per i pneumatici C2 e C3 è indicato anche il coefficiente di resistenza al rotolamento misurato;***

## Emendamento 20

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – punto 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) i fornitori indicano i valori relativi al coefficiente di resistenza al rotolamento (espresso in kg/t), all'indice di aderenza sul bagnato (espresso come indice di prestazione G, comparato al pneumatico standard di riferimento) e alle emissioni di rumore (espresse in dB) misurati durante i test di omologazione per tipo, in una banca dati accessibile al pubblico.***

**Emendamento 22**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 – punto 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) i distributori garantiscono che ***i pneumatici, nel punto di vendita, rechino in una posizione chiaramente visibile*** l'autoadesivo ***consegnato*** dai fornitori in conformità ***all'articolo 4, paragrafo 1;***

(1) i distributori garantiscono che l'autoadesivo ***o l'etichetta, consegnati*** dai fornitori in conformità ***al punto 1 dell'articolo 4, o una versione più dettagliata dell'etichetta, quale indicata all'allegato II, punto 2 bis, siano disponibili e chiaramente visibili, rispettivamente, sul pneumatico o nelle sue immediate vicinanze nel punto vendita;***

**Emendamento 23**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 – punto 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(2) qualora i pneumatici offerti in vendita non siano visibili agli utenti finali, i distributori ***informano questi ultimi*** circa le categorie d'appartenenza dei pneumatici rispetto al consumo di carburante e all'aderenza sul bagnato, nonché il valore misurato del rumore esterno di rotolamento;

(2) qualora i pneumatici offerti in vendita non siano visibili agli utenti finali, i distributori ***forniscono loro una documentazione*** circa le categorie d'appartenenza dei pneumatici rispetto al consumo di carburante e all'aderenza sul bagnato, nonché il valore misurato del rumore esterno di rotolamento;

## Emendamento 24

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – punto 3

##### *Testo della Commissione*

(3) per quanto concerne i pneumatici di classe C1 e C2, i distributori **indicano** la categoria d'appartenenza rispetto al consumo di carburante e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento **al momento del rilascio delle** fatture agli utenti finali all'atto dell'acquisto dei pneumatici. **Per quanto riguarda i pneumatici di classe C1, è indicata anche la categoria di appartenenza rispetto all'aderenza sul bagnato.**

##### *Emendamento*

(3) per quanto concerne i pneumatici di classe C1, C2 e C3, i distributori **forniscono** la **versione dettagliata dell'etichetta quale indicata all'allegato II, punto 2 bis o 2 ter, in cui sono indicati** la categoria d'appartenenza rispetto al consumo di carburante, **la classe di appartenenza rispetto all'aderenza sul bagnato** e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, **come indicato all'allegato I, rispettivamente alle parti A, B e C, su o con le** fatture **rilasciate** agli utenti finali all'atto dell'acquisto dei pneumatici.

## Emendamenti 25 e 44

### Proposta di direttiva

#### Articolo 6

##### *Testo della Commissione*

Responsabilità dei fornitori e dei distributori di **autovetture**

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori e i distributori di **autovetture** si conformino alle seguenti prescrizioni:

(1) i fornitori e i distributori di **autovetture** **garantiscono che la documentazione tecnica promozionale fornisca** informazioni sui pneumatici montati sui veicoli nuovi; tali informazioni includono la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, di cui all'allegato I, parte A, il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, di cui all'allegato I, parte C e, per i pneumatici di classe C1, la categoria di appartenenza rispetto all'aderenza sul bagnato, di cui all'allegato I, parte B;

##### *Emendamento*

Responsabilità dei fornitori e dei distributori di **veicoli**

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori e i distributori di **veicoli** si conformino alle seguenti prescrizioni:

(1) i fornitori e i distributori di **veicoli** **forniscono** informazioni sui pneumatici montati sui veicoli nuovi; tali informazioni includono la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, di cui all'allegato I, parte A, il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, di cui all'allegato I, parte C, e, per i pneumatici di classe C1, la categoria di appartenenza rispetto all'aderenza sul bagnato, di cui all'allegato I, parte B, **nell'ordine specificato all'allegato III. Tali informazioni sono incluse almeno nella documentazione tecnica promozionale elettronica e sono fornite agli utenti finali prima della vendita del veicolo;**

(2) qualora diversi tipi di pneumatici possano essere montati su un veicolo nuovo, ma agli utenti finali non sia data la possibilità di scelta, **la documentazione tecnica promozionale indica, nell'ordine di cui all'allegato III**, le categorie più basse d'appartenenza rispetto al consumo di carburante e all'aderenza sul bagnato, nonché il valore massimo misurato del rumore esterno di rotolamento di questi tipi di pneumatici;

(3) qualora agli utenti finali sia data la possibilità di scegliere tra diversi tipi di pneumatici da montare su un veicolo nuovo, **i fornitori di autovetture dichiarano nella documentazione tecnica promozionale, nell'ordine di cui all'allegato III, le categorie d'appartenenza rispetto al consumo di carburante e all'aderenza sul bagnato, nonché il valore misurato del rumore esterno di rotolamento di questi tipi di pneumatici;**

**(4) qualora agli utenti finali sia data la possibilità di scegliere tra diversi tipi di pneumatici da montare su un veicolo nuovo, i distributori di autovetture forniscono, prima della vendita, informazioni sulle categorie d'appartenenza rispetto al consumo di**

(2) qualora diversi tipi di pneumatici possano essere montati su un veicolo nuovo, ma agli utenti finali non sia data la possibilità di scelta, **l'informazione di cui al punto 1 indica** le categorie più basse d'appartenenza rispetto al consumo di carburante e all'aderenza sul bagnato, nonché il valore massimo misurato del rumore esterno di rotolamento di questi tipi di pneumatici;

(3) qualora agli utenti finali sia data la possibilità di scegliere tra diversi tipi di pneumatici da montare su un veicolo nuovo, **si applicano le seguenti lettere a) o b):**

**a) qualora agli utenti finali sia data la possibilità di scegliere tra diversi diametri di pneumatici, ma non tra altri parametri del tipo di pneumatico, l'informazione di cui al punto 1 deve indicare per ogni diametro di pneumatico la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, all'aderenza sul bagnato e al valore del rumore esterno di rotolamento, misurata per tutti i tipi di pneumatico con detto diametro.**

**b) salvo nei casi di cui alla lettera a), l'informazione di cui al punto 1 deve indicare la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, all'aderenza sul bagnato e al valore del rumore esterno di rotolamento, misurata per tutti i tipi di pneumatico che l'utente finale può scegliere.**

*carburante e all'aderenza sul bagnato, nonché il valore misurato del rumore esterno di rotolamento di questi tipi di pneumatici.*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di direttiva Articolo 7**

#### *Testo della Commissione*

Le informazioni da fornire a norma degli articoli 4, 5 e 6 sulle categorie d'appartenenza rispetto al consumo di carburante e all'aderenza sul bagnato, nonché il valore misurato del rumore esterno di rotolamento dei pneumatici si ottengono avvalendosi dei metodi di prova armonizzati di cui all'allegato I.

#### *Emendamento*

Le informazioni da fornire a norma degli articoli 4, 5 e 6 sulle categorie d'appartenenza rispetto al consumo di carburante e all'aderenza sul bagnato, nonché il valore misurato del rumore esterno di rotolamento dei pneumatici si ottengono avvalendosi dei metodi di prova armonizzati di cui all'allegato I. ***I test armonizzati devono poter fornire agli utenti finali una classificazione affidabile e pienamente rappresentativa delle caratteristiche testate.***

## **Emendamento 27**

### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***1 bis. Tali verifiche non pregiudicano nessuna omologazione per i veicoli o i pneumatici ottenuta conformemente alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli<sup>1</sup> o del regolamento (CE) n. .../... [riguardante i requisiti di omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore]. Per la valutazione della conformità, gli Stati membri fanno anche riferimento, ove applicabile, alla documentazione relativa all'omologazione per tipo dei pneumatici e alla pertinente documentazione di sostegno messa a***

*disposizione dal fornitore.*

---

<sup>1</sup> *GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti istituiscono un sistema di ispezioni ordinarie e straordinarie presso i punti vendita per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.***

## **Emendamento 29**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 9 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Salvo qualora sia comprovato il contrario, gli Stati membri considerano le etichette e le informazioni sui prodotti conformi ***alla*** presente ***direttiva***. Possono chiedere ai fornitori di presentare la documentazione tecnica al fine di valutare la precisione dei valori dichiarati.

2. Salvo qualora sia comprovato il contrario, gli Stati membri considerano le etichette e le informazioni sui prodotti conformi ***al*** presente ***regolamento***. Possono chiedere ai fornitori di presentare la documentazione tecnica, ***a norma dell'articolo 4, punto 4***, al fine di valutare la precisione dei valori dichiarati.

## **Emendamento 30**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri non offrono incentivi a favore di pneumatici inferiori alla categoria ***di*** consumo di carburante ***C*** ai sensi dell'allegato I, ***parte A***.

Gli Stati membri non offrono incentivi a favore di pneumatici inferiori alla categoria ***C in relazione sia al*** consumo di carburante ***sia all'aderenza sul bagnato*** ai sensi dell'allegato I, ***rispettivamente parti A e B***.



## Emendamento 31

### Proposta di direttiva Articolo 11 – punto 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) introduzione di prescrizioni relative ai pneumatici da neve o pneumatici invernali;***

## Emendamento 32

### Proposta di direttiva Articolo 11 – punto 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2) introduzione di prescrizioni concernenti altri parametri fondamentali nella misura in cui tali parametri si ripercuotono sull'ambiente, sulla salute o sulla sicurezza, purché si disponga di metodi di prova armonizzati e a condizione che tali prescrizioni siano convenienti in termini economici;***

***soppresso***

## Emendamento 33

### Proposta di direttiva Articolo 12

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Sanzioni***

***Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate a norma della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le suddette disposizioni entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva e la informano immediatamente di ogni eventuale modifica successiva.***

***Applicazione e sanzioni***

***1. Gli Stati membri, mediante un costante scambio di informazioni, garantiscono una stretta cooperazione in materia di vigilanza del mercato, ai fini di una coerente attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per effettuare regolari controlli ex-post al fine di garantire che i pneumatici non debitamente etichettati siano messi in conformità o ritirati dal mercato.***

***2. Gli Stati membri introducono le misure che stabiliscono le sanzioni nei casi di***

*violazione delle disposizioni del presente regolamento, incluse le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento e le disposizioni che ne garantiscono l'applicazione.*

*3. Tali misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.*

*4. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tali misure e qualsiasi successiva modifica.*

## **Emendamento 34**

### **Proposta di direttiva Articolo 14**

#### *Testo della Commissione*

Entro **cinque** anni dalla data di applicazione **della** presente **direttiva**, la Commissione **valuta la necessità di riesaminare le categorie relative al consumo di carburante e all'aderenza sul bagnato di cui all'allegato I.**

#### *Emendamento*

**1. Entro *tre* anni dalla data di applicazione del presente *regolamento*, la Commissione ne riesamina l'applicazione, valutando tra l'altro:**

**a) l'efficacia dell'etichetta in termini di sensibilizzazione dei consumatori;**

**b) la necessità di estendere il programma di etichettatura ai pneumatici ricostruiti;**

**c) la necessità di introdurre nuovi parametri o categorie di pneumatici;**

**d) le informazioni sui parametri dei pneumatici fornite dai fornitori e dai distributori di veicoli agli utenti finali.**

**2. La Commissione, sulla base di tale riesame e dopo una valutazione di impatto e un sondaggio presso i consumatori, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, da una proposta di modifica del presente regolamento.**

## **Emendamento 45**

### **Proposta di direttiva Articolo 15**

*Testo della Commissione*

**1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.**

**Essi applicano** tali disposizioni a decorrere dal 1° novembre 2012.

**Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.**

**2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.**

*Emendamento*

**1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.**

**Esso è applicato** a decorrere dal 1° novembre 2012.

**Tuttavia gli articoli 4 e 5 non si applicano a pneumatici prodotti anteriormente al 1° luglio 2012.**

**2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.**

**Emendamento 36**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – parte A – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

**Se un tipo di pneumatico è omologato per più di una classe di pneumatici (ad esempio, C1 e C2), la scala utilizzata per determinarne l'appartenenza alla categoria relativa al consumo di carburante deve essere quella applicabile alla classe più alta (ovvero C2 e non C1)**

*Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 37

### Proposta di direttiva Allegato I – parte C bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Parte C bis*

*Per i pneumatici a bassa rumorosità in base alla classificazione di seguito indicata, l'indicazione del valore misurato del rumore esterno di rotolamento misurato in dB è completata dall'"indicazione di bassa rumorosità":*

<i>Categorie di rumore esterno di rotolamento (dB(A))</i>			
	<i>C1</i>	<i>C2</i>	<i>C3</i>
<i>Indicazione di bassa rumorosità*</i>	$\leq 68$	$\leq 69$	$\leq 70$

*\*Indicazione di bassa rumorosità:*



## Emendamento 38

### Proposta di direttiva Allegato II – punto 1.1 – illustrazione

*Testo della Commissione*

72 dB(A)

*Emendamento*

72 dB

## **Emendamento 39**

### **Proposta di direttiva Allegato II – punto 1.1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1.1 bis Al modello di etichetta proposto è aggiunto l'elemento seguente:***

***indirizzo del sito web dell'Unione europea relativo all'etichettatura dei pneumatici, apposto alla base dell'etichetta in un formato di grandi dimensioni.***

## **Emendamento 40**

### **Proposta di direttiva Allegato II – punto 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Formato dell'etichetta esplicativa estesa***


***La versione esplicativa dell'etichetta di cui all'articolo 5, deve essere conforme all'illustrazione in appresso, e il testo tradotto nella lingua del punto di vendita. Tale versione dell'etichetta deve essere fornita sulla o con la fattura al cliente, a meno che ciò non comporti un onere eccessivo per il distributore, nel qual caso devono essere fornite informazioni conformemente all'allegato II, punto 2 ter.***

## Savings, safety and comfort


### Fuel economy

Improved fuel economy saves fuel and reduces CO<sub>2</sub> emissions.

See how much money you could be saving – use our savings calculator at [www.energycar.org](http://www.energycar.org)




### Wet grip



Tyre wet grip affects the braking distance on wet roads.

Equipping your car with A class tyres could save you a further €75 over their lifetime. To find out more visit [www.energycar.org](http://www.energycar.org)



Low Noise tyres give you a quieter ride and reduce noise pollution.

## Check your tyres regularly

### Emendamento 41

#### Proposta di direttiva

#### Allegato II – punto 2 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter. Formato delle informazioni sulla ricevuta**

***Nel caso in cui i costi per la stampa dell'etichetta esplicativa di cui all'allegato II, punto 2 bis, rappresentino un onere eccessivo per il distributore, l'informazione dell'etichetta è fornita conformemente a quanto illustrato in appresso:***



## Emendamento 42

### Proposta di direttiva Allegato III – punto 3

#### *Testo della Commissione*

3. I fornitori devono inoltre mettere a disposizione sul loro sito web:

(i) una spiegazione dei pittogrammi stampati sull'etichetta;

(ii) una dichiarazione che metta in rilievo il fatto che un effettivo risparmio di carburante e la sicurezza stradale

#### *Emendamento*

3. I fornitori devono inoltre mettere a disposizione sul loro sito web:

***(-i) un link al sito web dell'Unione europea relativo all'etichettatura dei pneumatici;***

(i) una spiegazione dei pittogrammi stampati sull'etichetta ***e il calcolatore del risparmio di carburante, fornito nel sito web dell'Unione europea relativo all'etichettatura dei pneumatici;***

(ii) una dichiarazione che metta in rilievo il fatto che un effettivo risparmio di carburante e la sicurezza stradale

dipendono fortemente dal comportamento del conducente, in particolare:

- una guida compatibile con l'ambiente può ridurre notevolmente il consumo di carburante;
- la pressione dei pneumatici deve essere controllata regolarmente per una massima aderenza sul bagnato e un alto risparmio di carburante;
- occorre sempre rispettare le distanze di sicurezza.

dipendono fortemente dal comportamento del conducente, in particolare che:

- una guida compatibile con l'ambiente può ridurre notevolmente il consumo di carburante;
- la pressione dei pneumatici deve essere controllata regolarmente per una massima aderenza sul bagnato e un alto risparmio di carburante;
- occorre sempre rispettare le distanze di sicurezza.